

## **Avvocati Marco Lo Giudice & Luigi Serino**

### **Studio Legale Lo Giudice**

Via Garzilli, 26  
90141 Palermo  
Tel. 0918778196  
Mail: [info@avvocatologiudice.it](mailto:info@avvocatologiudice.it)  
Pec: [marcologiudice@avvpec.it](mailto:marcologiudice@avvpec.it)

### **Studio Legale Romano**

Via Valadier, 43  
00193 Roma  
Tel. 063224207  
Mail: [luiserino@gmail.com](mailto:luiserino@gmail.com)  
Pec: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it)

## **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO RICORSO IN APPELLO**

### **Nell'interesse**

Di **SCOZZARI BAILO ANGELA** (SCZNGL66A68I356C) nata a Santo Stefano di Quisquinia il 28/1/1966, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Luigi SERINO (SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (LGDMRC84D30G273U) che la rappresentano e difendono per mandato reso in calce al ricorso introduttivo, valido anche per la presente fase, e che dichiarano espressamente di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it); [marcologiudice@avvpec.it](mailto:marcologiudice@avvpec.it)

### **Contro**

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)).

### **Avverso**

La Sentenza del Tribunale di Padova (Sezione Lavoro) n. 79/2023 pubblicata in data 09/02/2023, a conclusione del procedimento RG n. 57/2021, non notificata.

### **FATTO**

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 57/2021 di Ruolo Generale del Tribunale di Padova, l'odierna esponente, docente immessa in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2015 (ai sensi della legge n. 107/2015), lamentava l'illegittimità del suo mancato trasferimento sia con riferimento all'a.s. 2020/2021 che all'a.s. 2016/2017.
2. In particolare in punto di fatto la stessa evidenziava quanto segue:



L'odierna ricorrente è una docente abilitata all'insegnamento per la Classe di Concorso **SCUOLA PRIMARIA** (EEEE).

La stessa è stata immessa in ruolo, nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito dell'accettazione della proposta di assunzione formulata ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. C), nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA "posto comune", provincia di destinazione Veneto con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, e della conseguente sottoscrizione, in data 28.11.2015, di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Scuola Primaria Istituto comprensivo IX I.C. di Padova "Curbastro" (codice meccanografico PDIC88600D) (all. 1);

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. 2), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di PADOVA, "domanda di Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale", indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province (all. 3).

In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente, partecipando alla c.d. FASE C della mobilità, ha indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati con i numeri d'ordine di preferenza da 1 a 26:

#### PREFERENZE TERRITORIALI

AMBITI	
NUMERO D'ORDINE	AMBITO
1	SICILIA AMBITO 0003
2	SICILIA AMBITO 0002
3	SICILIA AMBITO 0001
4	SICILIA AMBITO 0021
5	SICILIA AMBITO 0022
6	SICILIA AMBITO 0017
7	SICILIA AMBITO 0018
8	SICILIA AMBITO 0019
9	SICILIA AMBITO 0020
10	SICILIA AMBITO 0004
11	SICILIA AMBITO 0005
12	SICILIA AMBITO 0006
13	SICILIA AMBITO 0007
14	SICILIA AMBITO 0008
15	SICILIA AMBITO 0009
16	SICILIA AMBITO 0010
17	SICILIA AMBITO 0013
18	SICILIA AMBITO 0014
19	SICILIA AMBITO 0015
20	SICILIA AMBITO 0016
21	SICILIA AMBITO 0028
22	SICILIA AMBITO 0027
23	SICILIA AMBITO 0023
24	SICILIA AMBITO 0024
25	SICILIA AMBITO 0025
26	SICILIA AMBITO 0026
---	---



Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il punteggio di 12.0 e l'ulteriore punteggio di 6.0 valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Santo Stefano di Quisquina (provincia di Agrigento) (indicato in domanda con il codice catastale del comune: I356).

In esito alle operazioni di mobilità la ricorrente era assegnata presso l'Ambito VENETO 0021.

Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell'elenco dei trasferimenti, pubblicati in data 29.7.2016 e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria per la provincia di Padova (all. 4).

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, tutti gli ambiti territoriali siciliani pubblicavano i rispettivi "Bollettini trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria" (si allegano quelli della Provincia di Agrigento all. 5).

Dal citato bollettino dei trasferimenti si ricava che nella Regione Sicilia alcuni docenti, assunti nel medesimo anno scolastico della ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento presso l'AMBITO SICILIA 0003.

Tale sede di destinazione era stata indicata dalla ricorrente con la prima preferenza della propria domanda di mobilità.

I docenti trasferiti nel citato Ambito possedevano inspiegabilmente un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente. Addirittura una docente (Tona Calogera) otteneva la sede pur non avendo maturato alcun punteggio.

Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
Sicilia	Agrigento	CPRLNS70M62A089X	CAPRARO	ALFONSINA	22/08/70	AG		13	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LBNCRR83P53G273T	ALBANO	CHIARA	13/09/83	PA		15	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LCTMGR73S62Z114M	LICATA	MARIA GRAZIELLA	22/11/73			13	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LPRMLA61T53D514H	LIPARI	AMELIA	13/12/61	AG		15	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	MBRCML68D50A351C	IMBORDINO	CARMELA GIUSEPPA	10/04/68	AG		15	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SCHVSS83T41A089W	SCHEMBRI	VANESSA	01/12/83	AG		15	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SPTSNT82T43A089S	SPATARO	ASSUNTA	03/12/82	AG		15	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	TNOCGR83B62F830D	TONA	CALOGERA	22/02/83	CL		0	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	VRSGPP80H05A089M	VARISANO	GIUSEPPE	05/06/80	AG		16	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	VSCRL61H44F205E	VESCO	ORNELLA	04/06/61	MI		12	B3	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE

Alla luce di tale imprevista e inaspettata assegnazione in Veneto, parte ricorrente ha presentato per i successivi anni scolastici domanda di mobilità, senza mai ottenere il trasferimento.

In particolare **anche per l'a.s. 2020/2021 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale ai sensi dell'OM 23/3/20 (all. 6) e del CCNI per la mobilità triennio 19/22 (all. 7) con la quale, per l'ennesima volta, ha chiesto di poter mutare, stabilmente, la propria sede di titolarità (radicata ancora su Padova) verso un Comune/Distretto/Provincia più vicini alla provincia di Agrigento (v. all. 8).**

La ricorrente anche per l'a.s. 2020/2021 non ha ottenuto il trasferimento richiesto in quanto il suo



nominativo non figura tra i docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti della provincia di Agrigento (all. 9).

Parte ricorrente ritiene ad ogni modo illegittimo il mancato trasferimento all'esito della mobilità per l'a.s. 20/21, inoltre deduce l'illegittimità del trasferimento presso la provincia di Padova disposto con la mobilità relativa all'a.s. 2016/2017.

Attualmente la ricorrente presta servizio a Padova presso l'Istituto Comprensivo Donatello – Plesso "A. Mantegna".

3. Alla luce dei suesposti motivi di fatto, in Diritto parte appellante evidenziava le seguenti doglianze:

I MOTIVO - SULLA MOBILITÀ 2020/2021

ILLEGITTIMITÀ' DEL MANCATO TRASFERIMENTO. DISPONIBILITÀ DEI POSTI, MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ART. 470 D.LGS. N. 297/1994 E CONSEGUENTE NULLITÀ DELL'ART. 8 DEL CCNI 2019/2022.

In sostanza la ricorrente lamentava l'accantonamento dei posti disponibili per la mobilità in favore delle immissioni in ruolo disposto dall'art. 8 del CCNI per gli a.s. 2019-2022 e perciò in contrasto con l'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, il quale testualmente disponeva che andavano soddisfatte prima le domande di mobilità e poi le immissioni in ruolo.

In particolare così deduceva:

**Parte istante, dunque, chiede, di veder riconosciuto il suo diritto di concorrere, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di trasferimento interprovinciale, anche sui posti che il convenuto MIUR ha illegittimamente accantonato (ai sensi del citato art. 8 del CCNI, confermato dall'O.M. n. 203/2019) in favore delle immissioni in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/2021. Dal prospetto riassuntivo dei movimenti elaborato a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/2021 pubblicato sul sito dell'AT di Agrigento il 29/6/2020 <https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1159-pubblicazione-trasferimenti-e-passaggi-del-personale-docente-di-scuola-primaria-provinciali-e-interprovinciali-per-l-a-s-2020-21-o-m-n-182-del-23-03-2020> (v. all. 9) emerge infatti che anche in provincia di Agrigento, come del resto nelle altre provincie di Italia, sono stati illegittimamente accantonati posti ai fini delle immissioni in ruolo. Posti invece che avrebbero dovuto essere destinati a soddisfare le domane di mobilità interprovinciale.** Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'accoglimento della domanda di trasferimento interprovinciale per cui è causa, a decorrere dal 01.09.2020, con relativa assegnazione della stessa nelle scuole indicate nella domanda di mobilità ed in particolare nella provincia di Agrigento.



## II MOTIVO - SULLA MOBILITA' 2016/2017

ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO DEL 2012 IN DANNO DEGLI ASSUNTI NEL MEDESIMO A.S. DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO. ILLEGITTIMITA' E MANIFESTA CONTRARIETA' DEL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHE' AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ.

Con tale motivo la ricorrente lamentava il fatto che la procedura di mobilità straordinaria disciplinata dal CCNI dell'8 aprile 2016 fosse in contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento della P.A. nonché con l'art. 1 co. 108 della l. n. 107/15. Ciò in quanto tale normativa aveva disposto l'accantonamento dei posti per i docenti idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 mentre i docenti, come la ricorrente, provenienti dalle GAE, erano stati obbligati a presentare domanda di mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

In particolare così deduceva:

Fatto sta che - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 - la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 12, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - Cfr. sul punto ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), come rilevato anche in punto di fatto, è stato pregiudicato nella scelta di tale Ambito a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

Come visto in punto di fatto, addirittura diversi docenti sono riusciti ad ottenere il trasferimento presso l'A.T. SICILIA 3 indicato dalla ricorrente come prima preferenza, con punteggi molto più bassi, uno addirittura con 0 punti.

Dal richiamato allegato è possibile rilevare che numerosi docenti con meno di 12 punti sono stati assegnati sull'AT di Agrigento (indicato dalla ricorrente con precedenza rispetto a quello ottenuto) giacché provenienti dalle GM (cd. fase B3) e quindi hanno avuto la possibilità di confermare l'ambito in cui sono stati assunti provvisoriamente, esauendo, in tal modo tutti i posti per la successiva fase C (fase a cui ha partecipato la ricorrente).

La ricorrente, invece, provenendo dalle Graduatorie ad Esaurimento ha dovuto partecipare alla mobilità su ambito nazionale ed è stata successivamente assegnata nel predetto ambito pisano.



E' evidente che tutti questi docenti, così come riportati in punto di fatto, privi di precedenza, hanno un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente.

Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi docenti rappresenta una violazione del disposto legislativo che non aveva fatto distinzioni tra principio del merito in base al punteggio.

4. Ciò posto parte ricorrente così formulava le proprie conclusioni:

**In via principale:** ritenere e dichiarare illegittimo il CCNI mobilità 2019/2022 per violazione della normativa di cui all'art. 470 T.U. Scuola; conseguentemente ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento interprovinciale di parte ricorrente e per l'effetto disporre (o ordinare alla amministrazione convenuta di compiere ogni atto necessario) il trasferimento di parte ricorrente, con decorrenza dal 01/09/2020, presso le sedi indicate nella propria domanda di mobilità rientranti, nella provincia di Agrigento o presso le altre provincie siciliane indicate in domanda.

**In subordine:** Ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento disposto, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, e di ogni atto presupposto e/o conseguente per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase C assunti da GAE e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore (o pari ma con anzianità anagrafica inferiore) alla ricorrente avente un punteggio di 12.0 più 6.0 valevole per il comune di ricongiungimento; Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale VENETO 00021, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) di Padova della Scuola primaria; Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, con il punteggio ottenuto di 12 punti più 6. Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 1 (AMBITO SICILIA 0003), illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, o comunque all'interno di uno degli Ambiti Siciliani indicati con le preferenze da 1 a 26.

5. Alla prima udienza del 18/02/2022 l'appellante insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.
6. All'esito dell'udienza il Giudice adito disponeva quanto segue:

*Il G.I., dato atto che l'udienza del 18 febbraio 2022 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, 4° c., d.l. 34/20 e che entrambe le parti hanno depositato proprie note, rilevato che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti che sono stati assegnati ai posti cui la ricorrente aspira, previa loro individuazione sulla*



*base delle graduatorie formulate all'esito delle procedure di mobilità, dispone che la ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, nelle forme e nei tempi di legge. Rinvia la causa all'udienza del 9 febbraio 2023 h. 9.10.*

7. Parte appellante, alla luce del provvedimento del Giudice, **integrava il contraddittorio con notifica a mezzo pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione facendo ordinare, in particolare, la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'Istruzione, del seguente avviso:**

In virtù di quanto disposto dal **TRIBUNALE DI PADOVA** che ha autorizzato la notifica a mezzo pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, del ricorso promosso da **SCOZZARI BAIO ANGELA** si pubblicano i seguenti dati:

**Autorità Giudiziaria:** TRIBUNALE DI PADOVA

**Numero di Ruolo:** R.G. 57/2021

**Data prossima Udienza:** 09/02/2023

**Parte Ricorrente:** SCOZZARI BAIO ANGELA

**Parte Resistente:** Ministero dell'Istruzione

**Oggetto del Ricorso:** Ricorso avverso le operazioni di mobilità previste per l'a.s. 2020/2021 per illegittimità accantonamento posti disponibili in favore delle immissioni in ruolo. Ricorso avverso le operazioni di mobilità previste per l'a.s. 2016/2017 per illegittimità accantonamento posti in favore dei docenti provenienti dalla fase B3, ovvero in favore di coloro che sono stati assunti dalle graduatorie del concorso 2012.

**Potenziali resistenti:**

TUTTI I DOCENTI CHE SONO STATI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO E DALLE GAE IN PROVINCIA DI AGRIGENTO A DECORRERE DALL'A.S. 20/21 SUI POSTI ACCANTONATI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ.

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELL'ELENCO DEI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASE B3 – ASSEGNAZIONE AMBITO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 6 DEL CCNI DEL 8/4/16) PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO VALIDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA PRIMARIA CHE IN VIRTÙ DELL'INSERIMENTO CORRETTO E A NORMA DI LEGGE E DI CONTRATTO, A TUTTI GLI EFFETTI, DI PARTE RICORRENTE NEI PREDETTI ELENCHI VERREBBERO SCAVALCATI IN GRADUATORIA, PER PUNTEGGIO, DA PARTE RICORRENTE.

**Avviso:** I docenti controinteressati sono invitati a costituirsi, nel termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di



posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere depositati).

#### **Atti pubblicati**

1. Testa integrale del ricorso
2. Procura
3. Verbale udienza del 18.02.2022
4. Bollettino movimenti Agrigento mobilità a.s. 20/21 scuola primaria
5. Bollettino movimenti Agrigento mobilità a.s. 16/17 scuola primaria
8. **La notifica a mezzo pubblici proclami veniva effettuata in data 15/03/2022 come risulta dall'attestazione rilasciata dal Ministero dell'Istruzione e depositata telematicamente.**
9. **All'udienza del 9 febbraio 2023, ad ogni modo, il Giudice adito si pronunciava con la sentenza in questa sede impugnata dichiarando improcedibile il ricorso per la mancata corretta integrazione del contraddittorio.**

### **DIRITTO**

La sentenza merita le più ampie censure ed andrà riformata in quanto illegittima, erronea ed ingiusta in base ai seguenti motivi di diritto.

### **I MOTIVO**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 102 C.P.C. SUL LITISCONSORZIO NECESSARIO**

##### **A) CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI: Pag. 2-3**

*La ricorrente, docente abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, provenendo dalle graduatorie ad esaurimento, aveva partecipato alla mobilità territoriale nazionale per l'anno 2016/17, domandando di essere assegnata ad ambiti territoriali della regione Sicilia. La ricorrente era invece assegnata all'ambito Veneto 0021, nonostante che risultassero trasferiti all'ambito Sicilia 0003 docenti con un punteggio inferiore al suo. La ricorrente ha poi partecipato alla mobilità territoriale nazionale per l'anno scolastico 2020/21 domandando di essere assegnata alla provincia di Agrigento, domanda che non era accolta.*

*La ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità del trasferimento all'ambito Veneto 0003 disposto nel 2016 e del mancato trasferimento all'esito della mobilità del 2021. Ha chiesto pertanto che si condannasse il Ministero a disporre il suo trasferimento alla provincia di Agrigento o comunque a un ambito siciliano.*

*Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.*





*In corso di causa è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che, secondo la sua prospettazione, erano stati illegittimamente preferiti, docenti i cui nomi sono riportati in ricorso.*

*L'integrazione del contraddittorio non è avvenuta nei confronti di tali soggetti, avendo il ricorrente provveduto, senza autorizzazione giudiziale in tal senso, a pubblicare il ricorso su sito web del Ministero.*

*Ora deve rilevarsi che il numero predeterminato dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla medesima fase cui ha partecipato la ricorrente o ad altra fase posteriore. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari (di fase C o D), la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa.*

*Pertanto deve rilevarsi che, non essendo stato integrato il contraddittorio, per l'inadeguatezza dell'attività compiuta a dare certezza che il ricorso sia entrato nella sfera di conoscibilità dei litisconsorti, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.*

## **B) NORME VIOLATE DAI CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI**

La sentenza impugnata deve ritenersi infondata per violazione dell'art. 102 c.p.c. avendo la ricorrente disposto ad integrare correttamente il contraddittorio.

## **C) MODIFICHE CHE SI RICHIEDONO AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

Tale punto della sentenza dovrà essere dunque riformato nel senso di ritenere corretta l'integrazione del contraddittorio effettuata da parte appellante con la notifica a mezzo pubblici proclami.

L'art. 102 del Codice di Procedura civile dispone che *Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.*

**La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36536/2021, con specifico riferimento ad un giudizio avente ad oggetto il mancato trasferimento in una sede ambita in occasione della mobilità disciplinata dal CCNI per l'a.s. 2016/2017 ha osservato quanto segue:**

*Oggetto del contendere è la procedura di trasferimento interprovinciale in ambito di docenti della scuola pubblica per l'anno scolastico 2016/2017.*

*1. In fatto, è accaduto che P.D., rispetto al trasferimento da Milano in Sicilia, era stata considerata nella fase B delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo sulla mobilità, senza*



ottenere il posto. Tuttavia, è poi risultato che tre posti erano stati attribuiti, in esito a conciliazione, a tre candidati ammessi alla fase C, pur prevedendo la L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 108, una preferenza per i docenti immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, considerati appunto nella fase B.

2. La P. ha quindi agito al fine di ottenere il richiesto trasferimento, secondo le regole di legge e di cui alla menzionata contrattazione.

3. La Corte d'Appello, confermando con altra motivazione la sentenza di primo grado con cui la domanda era stata respinta, ha ritenuto che la pretesa non potesse essere accolta sostenendo che, pur a fronte del fatto certo secondo cui dopo la fase B vi fossero posti disponibili (i tre poi assegnati in sede di conciliazione a docenti di fase C), "la ricorrente... avrebbe dovuto allegare perché ella e non altri che avevano partecipato alla medesima fase B avrebbe avuto diritto al trasferimento interprovinciale alla provincia di Agrigento, trattandosi di fatto costitutivo della domanda".

4. Avverso tale sentenza la P. ha proposto un unico articolato motivo di ricorso per cassazione, resistito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con mod. in L. n. 176 del 2020, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo di ricorso P.D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost., nonché dell'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) sostenendo che, secondo i criteri di vicinanza e disponibilità della prova, spetta semmai al Ministero dimostrare la

sussistenza di candidati muniti di titoli poziori rispetto a quelli della ricorrente.

2. Per definire il giudizio sono necessarie alcune considerazioni preliminari.

2.1 La pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili presso l'ambito di Agrigento dopo la fase B dei trasferimenti interprovinciali, **ha la natura propria di un'azione di adempimento** (v. *mutatis mutandis*, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati.

E' indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum).

Più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione



dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito (trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte tre persone della fase C allorquando la ricorrente, ammessa alla fase B e asseritamente munita, come tale, di preferenza, non era stata utilmente selezionata.

2.2 I fatti primari essenziali a identificare l'oggetto del processo erano stati dunque introdotti nel processo.

Da ciò deriva l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta allegando che non vi fossero altri aspiranti muniti di titoli poziori, perché tale aspetto attiene alla fondatezza nel merito e alla prova della pretesa, non già all'individuazione di essa.

Prova che deriva, poi, dalla verifica in ordine alla spettanza o meno alla ricorrente di uno di quei posti, sulla base delle graduatorie e di quanto ricostruibile in forza dell'intero materiale istruttorio disponibile o legalmente acquisibile in causa secondo le regole proprie del processo.

2.3 Sgomberato il campo dai profili di incompletezza della domanda giudiziale erroneamente affermati dalla Corte territoriale, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla fase C cui esso fu infine destinato. E' quindi inevitabile che, rispetto ai tre candidati assegnatari (di fase C), la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa.

Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase B per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierna ricorrente tali da comportare l'attribuzione proprio a lei del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ai tre candidati di fase C di cui si è detto.

Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a "rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo" rispetto ai quali "la realizzazione dell'utilità pretesa... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario" e va dunque dato per acquisito il corrispondente e



*conseguenziale principio per cui "in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i "controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui - appunto è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via).*

*2.4 Nel caso di specie, il litisconsorzio non fu realizzato in primo grado e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale, erroneamente ritenuta dal giudice di appello formulata in modo incompleto, non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato.*

*3. La (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c., comma 1, la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo agitato dal ricorso per cassazione.*

*4. Va altresì formulato il seguente principio: "La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito".*

*P.Q.M.*

*La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.*



Nel caso in esame parte appellante, alla luce di quanto dedotto in punto di fatto, deduceva con il primo motivo di ricorso, relativo alla mobilità per l'a.s. 2020/2021, l'illegittimità del mancato trasferimento per manifesta violazione dell'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 e conseguente nullità dell'art. 8 del CCNI sulla mobilità per gli a.s. 2019/2022.

In sostanza la ricorrente lamentava l'accantonamento dei posti disponibili per la mobilità in favore delle immissioni in ruolo disposto dall'art. 8 del CCNI per gli a.s. 2019-2022 e perciò in contrasto con l'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, il quale testualmente disponeva che andavano soddisfatte prima le domande di mobilità e poi le immissioni in ruolo.

Parte istante, dunque, chiedeva, di veder riconosciuto il suo diritto di concorrere, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di trasferimento interprovinciale, anche sui posti che il convenuto MIUR aveva illegittimamente accantonato (ai sensi dell'art. 8 del CCNI, confermato dall'O.M. n. 203/2019) in favore delle immissioni in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/2021. Dal prospetto riassuntivo dei movimenti elaborato a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/2021 pubblicato sul sito dell'AT di Agrigento il 29/6/2020 <https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1159-pubblicazione-trasferimenti-e-passaggi-del-personale-docente-di-scuola-primaria-provinciali-e-interprovinciali-per-l-a-s-2020-21-o-m-n-182-del-23-03-2020> (v. all. 9) emergeva infatti che anche in provincia di Agrigento, come del resto nelle altre provincie di Italia, erano stati illegittimamente accantonati posti ai fini delle immissioni in ruolo. Posti invece che avrebbero dovuto essere destinati a soddisfare le domane di mobilità interprovinciale.

Quali “contro interessati” venivano dunque individuati tutti I DOCENTI CHE ERANO STATI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO E DALLE GAE IN PROVINCIA DI AGRIGENTO A DECORRERE DALL'A.S. 20/21 SUI POSTI ACCANTONATI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ.

Con il secondo motivo di ricorso, relativo alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'a.s. 2016/2017, veniva denunciata l'illegittimità del canale preferenziale riconosciuto ai docenti idonei provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 in danno degli assunti nel medesimo anno scolastico e provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento.

Con tale motivo la ricorrente lamentava il fatto che la procedura di mobilità straordinaria disciplinata dal CCNI dell'8 aprile 2016 fosse in contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento della P.A. nonché con l'art. 1 co. 108 della l. n. 107/15. Ciò in quanto tale normativa aveva disposto l'accantonamento dei posti per i docenti idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 mentre i docenti, come la ricorrente, erano stati obbligati a presentare domanda di mobilità su tutti gli ambiti nazionali.



Quali contro interessati venivano dunque individuati TUTTI I DOCENTI INSERITI NELL'ELENCO DEI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASE B3 – ASSEGNAZIONE AMBITO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 6 DEL CCNI DEL 8/4/16) PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO VALIDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA PRIMARIA CHE IN VIRTÙ DELL'INSERIMENTO CORRETTO E A NORMA DI LEGGE E DI CONTRATTO, A TUTTI GLI EFFETTI, DI PARTE RICORRENTE NEI PREDETTI ELENCHI VERREBBERO SCAVALCATI IN GRADUATORIA, PER PUNTEGGIO, DA PARTE RICORRENTE.

**Il Giudice adito, peraltro, disponeva in questo senso: rilevato che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti che sono stati assegnati ai posti cui la ricorrente aspira, previa loro individuazione sulla base delle graduatorie formulate all'esito delle procedure di mobilità, dispone che la ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, nelle forme e nei tempi di legge.**

Parte appellante, alla luce di quanto rilevato da Giudice di prime cure, in assenza di ulteriori specificazioni, procedeva ad integrare il contraddittorio tramite notifica a mezzo pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

**Tale contegno processuale ha dimostrato la diligenza di parte ricorrente nel rendersi parte attiva al fine di integrare puntualmente il contraddittorio nei confronti dei docenti cd. "controinteressati" secondo le modalità indicate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c..**

Una costante giurisprudenza amministrativa da tempo ha messo in dubbio l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]" (Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106).

**Peraltro, la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa e risulta meno rispondente allo stesso interesse del destinatario della notifica, che, in ragione dell'avviso pubblicato in G.U., può avere immediata conoscenza solo di un mero sunto del ricorso e non del ricorso integrale, come accade invece per il destinatario di una notifica ordinaria.**

Infine, può assumere sicuramente una maggiore efficacia (corrispondente al necessario adeguamento a cui devono attenersi le modalità di notifica) la pubblicazione effettuata sul sito dell'Amministrazione convenuta, da cui è possibile ricavare il contenuto dell'intero ricorso per chi fosse interessato a costituirsi in giudizio.



In ragione di ciò **la notificazione disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa.** Conseguentemente, l'idoneità delle modalità di convocazione - non specificamente stabilite dalla norma - va valutata in funzione dell'effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere la necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario (v. in tal senso 20078/2008).

La notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (che può essere consentita dal Giudice quando ricorrano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità) è sicuramente maggiormente aderente alle odierne tempistiche processuali nonché alle odierne tecnologie.

Il Ministero, peraltro, sul proprio sito web ha una pagina dedicata alla pubblicazione degli atti di notifica dei diversi ricorsi che vengono promossi nei suoi confronti. Dalla mole di atti che vengono costantemente pubblicati è possibile ricavare che la modalità di notificazione più efficace sia proprio quella della notificazione sul sito web della convenuta amministrazione rispetto alla ormai arcaica notifica ex art. 150 c.p.c. che prevede, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale e del deposito del ricorso presso la Casa Comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario, accompagnata di solito, quale modalità di notifica più opportuna per portare a conoscenza del ricorso agli altri interessati, dalla pubblicazione sul sito dell'amministrazione convenuta.

Dunque, a differenza della notifica ex art. 151 c.p.c., la notifica ex art. 150 c.p.c. prevede la pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale e il deposito del ricorso presso la Casa Comunale.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, non pare possa invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto - di prendere visione del foglio degli annunci sulla gazzetta Ufficiale o di consultare l'albo pretorio presso la casa comunale del luogo in cui è depositato l'atto.

Da ciò si deduce che la modalità di notifica maggiormente efficace è senza dubbio quella ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante il deposito del ricorso e degli altri atti processuali sul sito web dell'amministrazione convenuta, come dimostrato dalla prassi sia amministrativa che ordinaria in materia di contenzioso scolastico (si veda la pagina del sito del Miur dedicata alla pubblicazione dei ricorsi <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>).



**Nella specie, eseguire una notifica nei modi ordinari nei confronti di tutti i docenti che potenzialmente avrebbero potuto subire un pregiudizio a seguito dell'accoglimento del ricorso della ricorrente, era sicuramente oneroso e complicato, se non impossibile.**

A differenza di quanto rilevato nella sentenza impugnata, infatti, i docenti controinteressati non sono solo quelli assegnatari dei posti ambiti, bensì, come affermato dalla Cassazione nel precedente richiamato, anche i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto.

**Come specificato dalla richiamata pronuncia della Cassazione, la pretesa della ricorrente dava luogo ad un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i docenti inseriti nel bollettino dei movimenti pubblicato dall'Ambito Territoriale di Agrigento per la scuola primaria relativo all'a.s. 2016/2017, che sarebbero stati scavalcati in graduatoria, per punteggio, in caso di suo corretto inserimento dalla ricorrente.**

**Non solo erano da considerare come litisconsorti anche i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 in provincia di Agrigento da Gae e da graduatorie di merito sui posti accantonati per la mobilità, in violazione di quanto disposto dall'art. 470 del TU Scuola.**

**In ragione dell'elevato numero di litisconsorti e dell'impossibilità di identificarli tutti la ricorrente procedeva all'integrazione del contraddittorio nei modi previsti dall'art. 151 c.p.c.**

L'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i "controinteressati" nei modi previsti dall'art. 151 c.p.c. ha determinato la corretta instaurazione del contraddittorio e pertanto le sentenza, sul punto, deve essere riformata dovendosi ritenere il ricorso procedibile.

## **II MOTIVO**

### **VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI RICORSO**

Avendo il giudice dichiarato il ricorso improcedibile, lo stesso non si è pronunciato nel merito.

Viceversa, come visto con il primo motivo, dovendosi ritenere integrato il contraddittorio in primo grado, la sentenza è viziata per omessa pronuncia sui motivi di ricorso che qui si intendono riproporre.

#### **I MOTIVO - SULLA MOBILITÀ 2020/2021**

#### **ILLEGITTIMITA' DEL MANCATO TRASFERIMENTO. DISPONIBILITÀ DEI POSTI, MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ART. 470 D.LGS. N. 297/1994 E CONSEGUENTE NULLITÀ DELL'ART. 8 DEL CCNI 2019/2022**

Il Testo unico scuola all'art. 470, comma 1, prevede espressamente che «specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che





**rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico».**

Nonostante siffatto disposto normativo, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni scolastici 2019/2022 ha eluso il principio di **“prevalenza”** dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti, dalla lettura dell’art. 8 comma 5 del CCNI 2019/22 si ricava che **«per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali»** con evidente violazione del dato legislativo. **All’evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all’esito della mobilità.**

**Ciò dimostra, pertanto, che ai posti disponibili per la mobilità devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.** In altri termini il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità del contratto collettivo in parte qua. Ne discende che anche quei posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista dalla legge rispetto alle nuove immissioni in ruolo.

**Da ciò discende che la domanda di trasferimento interprovinciale avanzata da parte ricorrente per l’a.s. 2020/2021 è stata illegittimamente respinta dal convenuto Ministero.**

Al riguardo, è doverosa una ulteriore precisazione, utile ad individuare la portata precettiva della disposizione imperativa di cui all’art. 470, comma 1°, T.U.Scuola .

Prima di ogni anno scolastico, fermi i posti che, per ogni classe di concorso, sono già occupati da quel personale docente che vede ivi radicata la propria sede di titolarità, vengono a crearsi, a causa di eventi di varia natura (quali, ad esempio, pensionamenti, licenziamenti, o decessi del personale, o ancora per effetto dell’aumento della popolazione scolastica), posti (cattedre) (i c.d. posti “disponibili”) che saranno vacanti per il successivo anno scolastico, in quanto non già assegnati, come sede di titolarità, a nessun altro docente.

Ebbene, in ragione dei predetti eventi, il MIUR, durante ogni anno scolastico e prima di avviare le operazioni di mobilità del personale già di ruolo relative al successivo anno scolastico, individua e calcola quanti e quali sono i posti disponibili nel senso sopra chiarito presso tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sull’intero territorio nazionale.

Tuttavia, non è, altresì, compito del MIUR, bensì del legislatore, stabilire come tali nuovi posti disponibili per il prossimo anno scolastico vadano ripartiti tra docenti già di ruolo che intendano occupare detti posti all’esito della procedura di mobilità relativa al prossimo anno scolastico e docenti di nuova nomina (immissioni in ruolo).

Ed infatti, **tale scelta è stata compiuta dal legislatore con la norma di cui all’art. 470, comma 1, T.U.**



**Scuola, secondo la quale, per ciascun anno scolastico, le immissioni in ruolo devono essere “effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.**

Tale norma, dunque, impedisce al MIUR, rispetto ai posti disponibili al momento dell’avvio della procedura di mobilità, di riservare una parte di essi alle immissioni sottraendoli, a monte, alle operazioni di mobilità, ed impone, anzi, al MIUR, prima dell’inizio di ogni anno scolastico,

- a) di portare a termine, in primo luogo, TUTTE le operazioni relative alla mobilità, sia professionale che territoriale (e quindi anche le operazioni di mobilità relative alle domande di trasferimento interprovinciale, quale quella di parte ricorrente),
- b) e solo in un secondo momento, di effettuare le immissioni in ruolo: le immissioni possono essere disposte, infatti, ai sensi dell’art. 470, comma 1, T.U. Scuola, solo “sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Tale **PRINCIPIO DI PRIORITÀ** di tutte le operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo di nuovo personale docente, sancito dall’art. 470, comma 1°, T.U. Scuola è stato gravemente violato dalla norma di cui all’art. 8, commi 5 e 6, del vigente CCNI 2019 con esclusivo riguardo ai docenti partecipanti, come parte ricorrente, alla TERZA FASE della procedura di mobilità per cui è causa, articolata nelle seguenti tre distinte fasi (l’una successiva all’altra: cfr. art. 6 CCNI 2019):

I fase Mobilità territoriale COMUNALE

A tale fase appartengono i trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità

II fase Mobilità territoriale PROVINCIALE

A tale fase appartengono i trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia.

Appartengono a tale II fase anche i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche se nello stesso comune.

III fase Mobilità territoriale INTERPROVINCIALE e Mobilità professionale

A tale fase appartengono le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale (trasferimento della sede di titolarità di un docente da una provincia ad un’altra) e le operazioni di mobilità professionale (vale a dire sia i passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali).

Va precisato che la procedura di mobilità come sopra articolata (relativa a tutto il personale scolastico e indetta dal MIUR per l’a.s. 2020/2021), è stata disciplinata dall’Ordinanza del 20/3/2020 che, in attuazione del CCNI valido per il triennio 2019/2021, ha dato avvio alla procedura de qua e ne ha disciplinato le varie modalità operative, fissando i termini di presentazione delle domande di mobilità, indicando gli atti ed i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e determinando tutti gli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni.

Gli art. 3 ed 4 del CCNI prevedono due tipi di domanda di mobilità: mobilità territoriale (art. 3) o mobilità



professionale (art.4).

- Con la domanda di mobilità territoriale il docente, restando nel ruolo/cattedra di appartenenza, si limita a chiedere il trasferimento della propria sede di titolarità verso altra sede di titolarità, che, secondo le opzioni espresse dal docente nella propria domanda, potrà appartenere, rispetto all'originaria sede di titolarità, tanto allo stesso comune, quanto alla stessa provincia o a provincia diversa.

- Con la domanda di mobilità professionale il docente chiede, invece, il passaggio dal ruolo/cattedra di appartenenza ad altro diverso ruolo/cattedra e con essa può anche chiedere, allo stesso tempo, il trasferimento della propria sede di titolarità ad un'altra, che potrà appartenere tanto alla medesima provincia, quanto ad una provincia diversa da quella in cui era ubicata la sede di titolarità originaria.

Come esposto sinteticamente nel prospetto delle tre Fasi sopra riportato le domande di mobilità territoriali:

- ove volte ad ottenere un trasferimento della sede nello stesso comune o nella stessa provincia sono state esaminate nelle FASI I E II della procedura di mobilità,
- ove volte ad ottenere, come nel caso di parte ricorrente, il trasferimento al di fuori della provincia ove era radicata l'originaria sede di titolarità, sono state esaminate nella fase III della procedura di mobilità.

Ebbene, tanto chiarito può comprendersi perché l'art. 470, comma 1, T.U. Scuola, sia stato palesemente violato dal vigente CCNI 2019, laddove, precisamente dall'art. 8 (rubricato "sedi disponibili per le operazioni di mobilità"), che, ai commi 5 e 6, con riguardo alla procedura di mobilità ha disposto quanto segue: ***Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:***

- ***a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;***
- ***a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;***
- ***a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.***

***Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).***

Alla stregua di tale art. 8 CCNI 2019, quindi, mentre i docenti partecipanti alle prime due fasi della mobilità (Fase I e II) hanno potuto concorrere, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di mobilità (vale a dire ai fini del trasferimento nello stesso Comune o nella stessa Provincia), sul 100% dei posti risultanti disponibili, al momento dell'apertura della procedura di mobilità (sicché hanno potuto fruire del principio



di priorità delle operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo sancita dall'art. 470, comma 1, T.U. Scuola), i docenti che, COME PARTE RICORRENTE, avendo avanzato una domanda di trasferimento interprovinciale, hanno partecipato all'ultima fase della mobilità (Fase III), hanno potuto concorrere, ai fini dell'accoglimento di tale domanda, sul mero 30 % dei posti risultanti disponibili all'esito delle fasi I e II della procedura di mobilità.

Ciò a causa dell'accantonamento del restante 20% in favore delle domande di mobilità professionale (passaggi di ruolo /cattedra provinciali o interprovinciali) e dell'ulteriore accantonamento del residuo 50% in favore delle immissioni in ruolo da disporsi per lo stesso a.s. 2020/2021.

Deve, quindi ritenersi nulla ex art. 1418, comma1°, c.c. la norma di cui all'art. 8, commi 5 e 6, CCNI 2019/2022 per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 470, comma1, T.U. Scuola, nella parte in cui viola **il principio di priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle operazioni di immissione in ruolo, ponendo una illegittima riserva di posti disponibili (per la mobilità) in favore delle immissioni e ciò in danno dei docenti che abbiano partecipato, come parte ricorrente, alla fase III della procedura di mobilità per cui è causa.**

Sulla violazione di legge si è già espresso il TAR Lazio, sez. III bis, con l'ordinanza n. 2367/2019 ad avviso della quale **«nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative».**

In senso conforme si è espresso il Consiglio di Stato, con ordinanza n.3722 pubblicata il 22.07.2019, con la quale ha rigettato l'appello cautelare promosso dal MIUR avverso l'ordinanza del Tar Lazio, Sez. III bis, n. 2367 pubblicata il 19.04.2019.

La gravata ordinanza del TAR aveva sospeso sia l'O.M. MIUR del 207 del 9.3.2018, sia l'O.M. MIUR n. 203 per cui è causa dell'08.03.2019 (disciplinanti, rispettivamente, le procedura di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2018/2019 e per l'a.s.2019/2020), nella parte in cui dette ordinanze non prevedono che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.

Ebbene, il Consiglio di Stato, confermando l'ordinanza del TAR Lazio oggetto di appello cautelare, ha affermato con ord. n. 3722 del 22.07.2019, quanto segue:

*“contro tale ordinanza, il MIUR ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo di violazione degli artt. 470 e 465 d. lgs. 297/1994. Ad avviso del Ministero appellante, infatti, ai sensi dell'art. 465 la mobilità si svolge su TUTTI I POSTI DISPONIBILI SE È MOBILITÀ ENTRO LA PROVINCIA, MENTRE SE È*



*MOBILITÀ INTERPROVINCIALE SI SVOLGE SUL CINQUANTA PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI SOLTANTO.*

*Pertanto, la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità, e in tal senso si dovrebbe interpretare l'art. 470 citato;*

*- i ricorrenti appellati resistono, con memoria 12 luglio 2019, e chiedono che l'appello sia respinto;*

*- L'APPELLO CAUTELARE È INFONDATO E VA RESPINTO. L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e PERTANTO IN QUELLA SEDE AVREBBE DOVUTO ESSERE APPLICATO IL PRINCIPIO CHE LO STESSO COMMA ESPRIME, OVVERO LA PREFERENZA PER IL TRASFERIMENTO DI CHI SIA GIÀ IN RUOLO RISPETTO ALLA ASSEGNAZIONE DI SEDE PER LE NUOVE NOMINE;*

*- la particolarità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese;*

*P.Q.M.*

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello (ricorso n. 5199/2019)".*

In altre parole, ad avviso del Consiglio di Stato, in sede di contrattazione collettiva integrativa avrebbe dovuto farsi applicazione del principio di precedenza di tutte le operazioni di mobilità (non solo quelle provinciali) rispetto alle immissioni in ruolo, in ossequio della norma primaria di cui all'art. 470, comma 1, T.U.Scuola.

A ciò occorre aggiungere che in virtù del principio di vicinanza della prova, alla luce delle illegittimità riscontrate dal ricorrente nelle operazioni di mobilità deve essere il Ministero a provare l'insussistenza del posto disponibile. Secondo la Corte d'appello di Firenze il lavoratore che assuma, come nella specie, di essere stato illegittimamente pretermesso rispetto ad altri docenti, non è tenuto ad allegare e dimostrare anche l'inesistenza di altri aspiranti alla sede da lui preferita aventi titoli migliori. In tal senso militano ragioni di effettività della tutela dei diritti, espresse dal principio di vicinanza della prova, considerato che, a ritenere diversamente, graverebbe sul lavoratore una prova davvero diabolica, facendosi questione di una procedura riferibile a migliaia di posizioni e articolata in maniera assai complessa in una pluralità di graduatorie per ciascun posto, in relazione all'ordine delle preferenze espresse dagli aspiranti. Al contrario, è evidente come tutti tali dati siano certamente conosciuti dal MIUR, che precisamente sulla base di essi assume di avere compiuto la propria scelta. È allora ragionevole ritenere che competa all'amministrazione, a fronte della dimostrazione da parte del lavoratore attore di avere un titolo idoneo a consentirgli di prevalere sul collega assegnato nel corso della procedura ad un posto di sua preferenza, allegare e dimostrare l'esistenza di altri aspiranti con titolo preferenziale rispetto a quello della parte privata (Si veda



in tal senso sent. Cda Firenze n. 656/2019).

Né può dirsi disapplicato l'art. 470 del TU scuola dall'art. 82 CCNL 4 agosto 1995, del comparto scuola lasciando, cosicché, oggi la disciplina dei movimenti del personale della scuola, territoriale e professionale, alla contrattazione nazionale integrativa. Recita, infatti, testualmente il predetto Art. 82: *In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, comma 1, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme: - con riferimento all'articolo 37 (Mobilità dei capi di istituto): art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5, del d.lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del d.lgs. n. 297 del 1994.*

Ciò posto, occorre ribadire che la norma di cui all'art. 470 T.U. Scuola, stante il suo tenore letterale e la sua ratio, è norma imperativa, derogabile, quindi, solo da altra norma di pari rango. In definitiva, la risoluzione della controversia richiede di verificare la compatibilità con la legge di clausole di contratti collettivi, i quali non si sottraggono a quanto stabilito dall'art. 1418 c.c. Il completo disconoscimento del criterio di priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, per il carattere fortemente derogatorio rispetto ai citati contenuti normativi, presuppone dunque una specifica abilitazione legislativa, nella fattispecie assolutamente mancante. Ne consegue, quindi, che detta norma a rigore non può essere derogata in toto dalle disposizioni del CCNI. **In buona sostanza, anche se la legge riserva alla contrattazione collettiva la disciplina della mobilità territoriale, la medesima contrattazione collettiva non può disciplinare tale materia in aperto contrasto con le norme del Testo Unico Scuola.** Ragionare in senso contrario vorrebbe dire eludere completamente il significato della legge che dispone che la mobilità territoriale e professionale debba prevalere rispetto alle nuove assunzioni.

Oltre alle considerazioni finora svolte occorre aggiungere che il vecchio CCNL del 4 agosto 1995 (e dunque anche l'art. 82) è stato superato dai successivi CCNL che disciplinano il comparto Scuola. Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 *“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 della stessa norma sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III del presente decreto”.*

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, CCNL Comparto Scuola 2006-09: *“In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato: “A) Mobilità – con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità intercompartimentale, a domanda e d'ufficio...- utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; - utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo; - procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002; - mobilità intercompartimentale”.*

Ai sensi dell'art. 10 CCNL Comparto Scuola 2006-09: *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità*



*territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di quegli istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico” (comma 1); “In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti” (comma 2); “Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale” (comma 3).*

Dunque, gli artt. 4, comma 2, e 10 CCNL Comparto Scuola 2006-09 riservano alla contrattazione collettiva nazionale integrativa, la disciplina della mobilità del personale (docente) ed i criteri per attuare la mobilità territoriale, professionale ed intercompartimentale.

Tali CCNL non dispongono, tuttavia, la diretta disapplicazione dell’art. 470 de TU Scuola e, peraltro, ove possa ammettersi che un CCNL possa derogare ad una norma imperativa, il vecchio CCNL che disponeva la disapplicazione dell’art. 470 TU Scuola è stato di fatto abrogato.

Da ciò si ricava che il CCNL del 1995 non è applicabile al caso di specie posto che la disciplina della mobilità attualmente è regolata dai successivi CCNL che a loro volta demandano a specifici accordi integrativi (CCNI) i quali ai sensi dell’art. 40 D.lgs. non possono porsi in contrasto con norme di legge. Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 *la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. **Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.***

Ciò posto occorre ribadire che ai sensi dell’art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del CCNI contraria a norme imperative di legge. IL CCNL non ha mai efficacia abrogativa nei confronti delle leggi ordinarie.

Ciò consente, da una parte, di ritenere che, per escludere il criterio di prevalenza della mobilità interprovinciale rispetto alle immissioni in ruolo, è indispensabile che operino "disposizioni speciali" (naturalmente di rango primario, considerata la natura della fonte da derogare); dall'altra, che la contrattazione collettiva, certamente non è abilitata ad incidere sulla garanzia apprestata dall'art. 470 del TU Scuola, come su tutte le norme inderogabili contenute in quel corpus normativo.

**Parte istante, dunque, chiede, di veder riconosciuto il suo diritto di concorrere, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di trasferimento interprovinciale, anche sui posti che il convenuto MIUR ha illegittimamente accantonato (ai sensi del citato art. 8 del CCNI, confermato dall'O.M. n. 203/2019) in favore delle immissioni in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/2021.**



Dal prospetto riassuntivo dei movimenti elaborato a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/2021 pubblicato sul sito dell'AT di Agrigento il 29/6/2020 <https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1159-pubblicazione-trasferimenti-e-passaggi-del-personale-docente-di-scuola-primaria-provinciali-e-interprovinciali-per-l-a-s-2020-21-o-m-n-182-del-23-03-2020> (v. all. 9) emerge infatti che anche in provincia di Agrigento, come del resto nelle altre province di Italia, sono stati illegittimamente accantonati posti ai fini delle immissioni in ruolo. Posti invece che avrebbero dovuto essere destinati a soddisfare le domane di mobilità interprovinciale.

Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'accoglimento della domanda di trasferimento interprovinciale per cui è causa, a decorrere dal 01.09.2020, con relativa assegnazione della stessa nelle scuole indicate nella domanda di mobilità ed in particolare nella provincia di Agrigento.

## **II MOTIVO - SULLA MOBILITA' 2016/2017**

**ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO DEL 2012 IN DANNO DEGLI ASSUNTI NEL MEDESIMO A.S. DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO. ILLEGITTIMITA' E MANIFESTA CONTRARIETA' DEL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHE' AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ.**

Il C.C.N.I sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, seppur stipulato al fine di dare piena attuazione, in chiave migliorativa, alla legge n. 107/15, (legge c.d. "buona scuola"), sub art. 1 commi 73 e 108, ha - paradossalmente - introdotto una macroscopica disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (d'ora in avanti le "GM") del concorso 2012 e quelli, come la odierna ricorrente, provenienti dalle Graduatorie a esaurimento (d'ora in avanti le "GAE").

Una digressione normativa vale a spiegare la palese violazione della legge e dei principi fondanti l'ordinamento scolastico.

Il comma 73, dell'art. 1, della legge 107/15 prescrive che *„Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.*

Il successivo comma 96 stabilisce che *«sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle*





*graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017».*

*I successivi commi 97 e 98 prescrivono: «97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati. 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100».*

*Infine, pur nella consapevolezza che il richiamo legislativo non agevola la comprensione del lettore (anche del più esperto) stante il labirintico richiamo intertestuale tra i vari commi e fasi (tutte individuate dalle lettere a, b, c, d), occorre richiamare il comma 108, della medesima legge sulla buona scuola che stabilisce come: «Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di*



cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. [...] garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis)».

Da una disamina – per quanto faticosa – dell'intricato dato testuale si ricava senza dubbio che nessuna differenza è prevista in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle Graduatorie a esaurimento.

In palese difformità dal disposto legislativo, il CCNI dell'8/4/16, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016, al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B (rectius B3) della mobilità, si legge che «Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... »; mentre per gli «... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... » è riservata la c.d. Fase C (della mobilità), prevedendosi che costoro «... parteciperanno a mobilità territoriale».

**A siffatta stregua, solo ai primi docenti provenienti dalle Graduatorie del concorso 2012 (i.e. dei soggetti dichiarati idonei) è stata assicurata a titolo di privilegio irragionevole la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione (idoneità) conseguita a seguito di pubblico concorso ordinario per**



esami e per titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza bandito con D.M. diverso e precedente al 2012 (come emerge dalla dichiarazione dei titoli posseduti contenuta nella domanda di mobilità per l'a.s. 16/17, presa in considerazione dall'amministrazione resistente), sono stati irrazionalmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, e ciò indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

#### TITOLI GENERALI

Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)

☒ NO

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (mobilità territoriale)

Si vuol dire che, a parità di condizioni (si tratta di docenti assunti nello stesso anno, sulla base della stessa disciplina e in possesso di medesimo titolo abilitante) alcuni sono stati privilegiati rispetto ad altri al punto da "scavalcarli" pur avendo un punteggio di merito nettamente inferiore.

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso e risultati solo "idonei" (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto il concorso in precedenza effettuato (come la ricorrente).

Con tale canale preferenziale molti nell'organico scuola primaria posto comune (AN) sono stati illegittimamente sottratti ai fini dell'assegnazione della sede dell'odierna ricorrente.

**Il tutto in marcato contrasto con il principio del merito (la sede più vantaggiosa andrebbe a chi ha più punteggio) e del suo diretto corollario della "competenza professionale", atteso che il punteggio ai fini della mobilità è calcolato sulla base del servizio pregresso prestato.**

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocato nelle GAE da moltissimo tempo ed è stato impiegato per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi) e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale). Ciò è assolutamente ingiusto e "contra legem", in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

Fatto sta che – per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 - la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 12, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 – Cfr. sul punto ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), come rilevato anche



in punto di fatto, è stato pregiudicato nella scelta di tale Ambito a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

Come visto in punto di fatto, addirittura diversi docenti sono riusciti ad ottenere il trasferimento presso l'A.T. SICILIA 3 indicato dalla ricorrente come prima preferenza, con punteggi molto più bassi, uno addirittura con 0 punti.

Dal richiamato allegato è possibile rilevare che numerosi docenti con meno di 12 punti sono stati assegnati sull'AT di Agrigento (indicato dalla ricorrente con precedenza rispetto a quello ottenuto) giacché provenienti dalle GM (cd. fase B3) e quindi hanno avuto la possibilità di confermare l'ambito in cui sono stati assunti provvisoriamente, esaurendo, in tal modo tutti i posti per la successiva fase C (fase a cui ha partecipato la ricorrente).

La ricorrente, invece, provenendo dalle Graduatorie ad Esaurimento ha dovuto partecipare alla mobilità su ambito nazionale ed è stata successivamente assegnata nel predetto ambito pisano.

E' evidente che tutti questi docenti, così come riportati in punto di fatto, privi di precedenza, hanno un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente.

Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi docenti rappresenta una violazione del disposto legislativo che non aveva fatto distinzioni tra principio del merito in base al punteggio.

Sul punto il Tribunale di Enna, con sentenza n. 263/18 confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con sent. 123/2020, ha finalmente chiarito che non vi è dubbio che nella fattispecie in esame l'amministrazione abbia violato il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio, le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

In senso conforme si veda anche Trib. Padova n. 156/2018; 366/2018 e 820/19.

Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA (Art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1 comma 108 legge 107/2017 (assegnazione in base alla tabella di vicinanza allegata all'OM).

Del resto il Consiglio di Stato è costante nel ritenere prevalente il criterio meccanico del punteggio in graduatoria in materia di mobilità e di trasferimento di docenti, applicando i principi fondamentali sanciti nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n.41/2011); più precisamente in applicazione del principio del merito ha ritenuto che "il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo



premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio” (Cons. Stato Sez.VI, 2119/2011).

Alla luce di tutto quanto fin qui dedotto sono ben comprensibili le motivazioni in base alle quali l’odierna ricorrente lamenta l’illegittimità del trasferimento: il canale preferenziale riconosciuto ai docenti di fase B3 (provenienti da GM 2012) non trova riscontro nella l. n. 107/2015 (art. 1 co. 108); la legge sull’ordinamento scolastico ha sempre considerato in maniera paritaria l’assunzione dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito e di quelli provenienti dalle graduatorie ad esaurimento; in ogni caso anche i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come la ricorrente, hanno superato un precedente concorso per titoli ed esami bandito precedentemente rispetto a quello del 2012; l’odierna ricorrente ha maturato un punteggio, ai fini della mobilità, superiore rispetto ai docenti provenienti da GM 2012 avendo una maggiore anzianità di servizio rispetto a questi ultimi; il punteggio posseduto ai fini della mobilità deve essere l’unico criterio vincolante per l’amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio, le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi; la legge sull’ordinamento scolastico (d.lgs. 297/94 art. 463 e 467) ha sempre considerato il punteggio acquisito tramite l’anzianità di servizio maturata, il requisito rilevante ai fini della mobilità sia a domanda che d’ufficio e non invece la modalità di assunzione.

### III MOTIVO

**NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 101 C.P.C. - MANCATA RIMESSIONE IN TERMINI AI SENSI DELL’ART. 153 C.P.C. E CONSEGUENTE RINVIO AL PRIMO GIUDICE EX ART. 354 C.P.C.**

Nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, e, dunque, nel caso in cui si dovesse ritenere che il contraddittorio non sia stato correttamente integrato in primo grado, la parte appellante rileva, in ogni caso, la nullità della sentenza di primo grado non avendo il giudice, pur a fronte della notifica effettuata dalla ricorrente, disposto la rimessione in termini al fine di consentire alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei modi da lui ritenuti corretti.

Il giudice di primo grado non ha infatti, specificato, con chiarezza, i soggetti a cui il ricorso doveva essere notificato nei modi ordinari di legge.

Come visto, con l’ordinanza che disponeva l’integrazione del contraddittorio il Giudice evidenziava quanto segue: *rilevato che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti che sono stati assegnati ai posti cui la ricorrente aspira, previa loro individuazione sulla base delle graduatorie formulate all’esito delle procedure di mobilità, dispone che la ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, nelle forme e nei tempi di legge.*



Parte appellante, alla luce del provvedimento del Giudice, **integrava il contraddittorio con notifica a mezzo pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.**

Non era infatti stato ben chiarito, nell'ordinanza del giudice di primo grado, quali fossero i soggetti a cui integrare il contraddittorio se non, come affermato dalla Cassazione, tutti coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità.

**Peraltro all'udienza del 9 febbraio 2023 il Giudice nulla segnalava sulla questione dell'errata modalità di integrazione del contraddittorio, così da far ritenere che il contraddittorio fosse stato correttamente integrato e che la causa fosse matura per la decisione (v. verbale udienza del 9 febbraio 2023).**

In ragione di ciò la parte appellante, in detta udienza, non promuoveva neanche un'istanza di rimessione in termini.

L'art. 101 c.p.c. dispone che *Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione*

Nella specie, come detto, all'udienza del 9 febbraio 2023 il giudice nulla evidenziava in merito alla fondamentale questione dell'integrazione del contraddittorio.

Viceversa il Giudice di prime cure avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio su una questione rilevabile d'ufficio.

Ad ogni modo la parte appellante comunque provvedeva ad effettuare la notifica a mezzo pubblici proclami.

Ciò avrebbe potuto comunque configurare un errore scusabile - stante anche la scarsa chiarezza dell'ordinanza - con conseguente rimessione in termini prevista dall'art. 153 del c.p.c..

La richiamata norma precisa appunto che *La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.*

Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che la remissione in termini prevista dall'art. 153 co. 2 c.p.c. deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (cfr. Cass. n. 4841/2012).

Considerato anche che l'istituto della remissione in termini opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Così Cass. n. 12544/2015) in questa sede si deduce la nullità della sentenza dovuta alla mancata possibilità per la



parte ricorrente di esercitare la rimessione in termini (che si esercita in questa sede), con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

La garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio (artt. 24 e 111 Cost.) non richiede solo di assicurare in via preventiva le condizioni materiali che consentano alle parti di esercitare i poteri processuali, ma impone altresì al legislatore di predisporre un rimedio per eliminare successivamente le conseguenze pregiudizievoli della loro inattività, dovuta all'intervento di un caso fortuito, di una causa di forza maggiore o di un errore scusabile.

Con tale motivo di appello si intende contestare la sentenza impugnata laddove nel ritenere radicalmente nulla la notifica effettuata a mezzo pubblici proclami, non ha consentito nemmeno la possibilità di concedere alla parte ricorrente un termine per provvedere ad integrare il contraddittorio.

In caso contrario, come del resto è avvenuto nella specie, una radicale pronuncia di inammissibilità del ricorso pregiudicherebbe l'esame nel merito dello stesso, venendo così pregiudicati i diritti – costituzionalmente e convenzionalmente garantiti – di ottenere innanzitutto l'accesso alla giustizia ma anche e soprattutto un esame fondato sul merito dei ricorsi.

Giungere, dunque, ad una conclusine diversa, come in effetti è giunto il giudice di prime cure nella sentenza impugnata, significherebbe privare la ricorrente del suo diritto di accesso alla giustizia così come statuito anche dall'art. 6§1 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che così recita: *“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. ... ”*.

**La Corte europea ha, a più riprese, rilevato che l'uso da parte delle giurisdizioni interne di requisiti formali per la predisposizione di un ricorso è tale da violare il diritto di accesso alla giustizia, quando l'interpretazione eccessivamente formalistica della legge fatta da un tribunale ordinario impedisca di fatto l'esame nel merito del ricorso avanzato da una persona (Beles e altri c. Repubblica § 69; Zvolský e Zvolská c. Repubblica Ceca, § 55). A questo proposito, conviene ricordare che l'effettività del diritto in questione vuole che un individuo goda di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto che reca pregiudizio ai suoi diritti (Bellet c. Francia, § 36;). La Corte di Strasburgo ricorda inoltre che, pur essendo demandato ai giudici interni il compito di interpretare le norme procedurali (v., tra molti altri, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 Dicembre 1997, § 31, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 VIII), questa è competente nel garantire la compatibilità con la Convenzione degli effetti di una tale interpretazione. Questo vale ancor di più quando è richiesta**



**l'interpretazione giurisprudenziale delle norme procedurali riguardanti la definizione di scadenze per i documenti di deposito o di ricorsi. La regolamentazione delle procedure e dei termini per presentare ricorso sta proprio nel garantire la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il principio della certezza del diritto (Rodriguez Valin c. Spagna, n. 47792/99, § 22 11 ottobre 2001, e Zvolský e Zvolská contro la Repubblica Ceca, n. 46129/99, § 46).**

Aspetti che, nella specie, sono venuti meno, proprio per il fatto che la ricorrente a causa di un rigetto del ricorso dovuto ad un presunto vizio formale non ha visto decisa la sua causa nel merito. E proprio su tale problematica la Corte di Strasburgo ha rilevato che benché il diritto di accesso ad un Tribunale non sia assoluto ma deve essere disciplinato da apposite norme procedurali, i requisiti formali non devono limitare l'accesso alla giustizia in un modo o in una misura tale da compromettere un diritto nella sua sostanza.

Inoltre, queste restrizioni possono essere compatibili con l'articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se c'è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Nedzela c. Francia, n. 73695/01 , § 45, sentenza del 27 luglio 2006 e Guérin c. Francia, sentenza del 29 luglio 1998, Raccolta 1998-V, § 37).

Ad ogni modo, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio sulla questione della non corretta integrazione del contraddittorio e consentire alla parte ricorrente di esercitare la rimessione in termini dovuta ad un errore scusabile evincibile, peraltro, dalla scarsa chiarezza dell'ordinanza che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.

Conseguentemente la sentenza deve ritenersi nulla con possibilità per la parte ricorrente di essere rimessa in termini, con rinvio della causa al giudice di primo grado.

## **CONCLUSIONI**

Parta appellante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata ricorre alla Corte d'Appello di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, affinché, Voglia (previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso e ritenuto ammissibile l'appello proposto), **rigettare ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande formulate da parte ricorrente in primo grado e per l'effetto:**

### **In via principale:**

ritenere e dichiarare illegittimo il CCNI mobilità 2019/2022 per violazione della normativa di cui all'art. 470 T.U. Scuola; conseguentemente ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento interprovinciale di parte ricorrente e per l'effetto disporre (o ordinare alla amministrazione convenuta di compiere ogni atto necessario) il trasferimento di parte ricorrente, con decorrenza dal





01/09/2020, presso le sedi indicate nella propria domanda di mobilità rientranti, nella provincia di Agrigento o presso le altre provincie siciliane indicate in domanda.

**In subordine:**

Ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento disposto, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, e di ogni atto presupposto e/o conseguente per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase C assunti da GAE e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore (o pari ma con anzianità anagrafica inferiore) alla ricorrente avente un punteggio di 12.0 più 6.0 valevole per il comune di ricongiungimento;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale VENETO 00021, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) di Padova della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, con il punteggio ottenuto di 12 punti più 6.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 1 (AMBITO SICILIA 0003), illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, o comunque all'interno di uno degli Ambiti Siciliani indicati con le preferenze da 1 a 26.

**In ulteriore subordine:**

Dichiarare nulla la sentenza di primo grado e disporre il rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c..

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari.

**PRODUZIONI**

a) Sentenza impugnata

b) Verbale udienza del 9 febbraio 2023

c) Nota di deposito notifica a mezzo pubblici proclami e atti allegati:

1. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

2. AVVISO PUBBLICAZIONE A MEZZO PUBBLICO PROCLAMA

3. ATTI NOTIFICATI – RICORSO



4. ATTI NOTIFICATI – PROCURA

5. ATTI NOTIFICATI – VERBALE UDIENZA DEL 18.02.2022

6. ATTI NOTIFICATI – BOLLETTINO MOVIMENTI AGRIGENTO A.S. 2020/2021

7. ATTI NOTIFICATI – BOLLETTINO MOVIMENTI AGRIGENTO A.S. 2016/2017

d) Ricorso introduttivo di primo grado

e) Prova della notifica del ricorso

f) Allegati al ricorso:

- 1) Contratto a tempo indeterminato
- 2) CCNI e OM dell'8/4/2016
- 3) Domanda di mobilità a.s. 2016/2017
- 4) Bollettino Movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 Padova
- 5) Bollettino Movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 Agrigento
- 6) OM del 23/3/2020
- 7) CCNI Triennio 2019/2022
- 8) Domanda di mobilità a.s. 2020/2021
- 9) Esito movimenti scuola primaria a.s. 20/21 Agrigento
- 10) Ordinanza Consiglio di Stato n. 3722/19
- 11) Ordinanza Tar Lazio n. 2367/2019
- 12) CCNL Scuola 1994/1997
- 13) CCNL Scuola 2006/2009
- 14) Sentenza Tribunale Enna n. 263/2018
- 15) Sentenza Cda Caltanissetta n. 123/2020
- 16) Sentenza Tribunale Padova n. 820/2019
- 17) Sentenza Tribunale Padova n. 366/2018
- 18) Sentenza Tribunale Padova n. 156/2018
- 19) Note di trattazione scritta per udienza del 18 febbraio 2022
- 20) Sentenza Tribunale di Frosinone n. 422/2020
- 21) Sentenza Tribunale di Palermo n. 2524/2021
- 22) Sentenza Tribunale di Frosinone n. 422/2020
- 23) Sentenza Tribunale di Patti n. 301/2021
- 24) Sentenza Cda Caltanissetta n. 244/2022

**DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**



Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che il contributo da versare è pari ad euro 388,50.

la data del deposito

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice

